



associati a deliberare in merito a quanto sopra proposto. =====

Segue un breve scambio di informative fra gli associati, al termine del quale l'assemblea, all'unanimità, =====

===== **DELIBERA:** =====

- di approvare articolo per articolo, e nel suo complesso, un nuovo testo di statuto associativo, quale illustrato dal Presidente nella sua esposizione, testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura dal comparente, con il mio consenso; =====

- di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo a presentare presso i competenti uffici la richiesta per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione e ad espletare, al riguardo, ogni incombenza che si rendesse, necessaria o anche solo opportuna o utile, conferendogli ogni potere e facoltà, nessuno eccettuato o escluso. =====

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore tredici e minuti quindici. =====

Il comparente autorizza me Notaio al trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della normativa sulla privacy e sull'antiriciclaggio. =====

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto, al comparente, il quale lo conferma. =====

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su un foglio, del quale occupa tre intere pagine e quanto di questa. =====

In originale firmato: =====

**ALESSANDRO FRANCESCO MAGGIORA** =====

**GIANDOMENICO BONITO - Notaio.** =====

PAGINA ANNULLATA



Allegato "A" al repertorio n. 27.865/7.798 =====

===== **STATUTO** =====

===== **I. DISPOSIZIONI GENERALI** =====

===== **ART. 1 – Denominazione** =====

E' costituita, quale emanazione della "ASSOCIAZIONE SOSTENIBILITA'  
E INNOVAZIONE ONLUS", l'Associazione denominata "**A.S.E.I.  
FORMAZIONE PIEMONTE**", siglabile in "A.S.E.I.", di seguito definita la  
===== "Associazione". =====

===== **ART. 2 – Sede e durata** =====



La sede legale è nel Comune di Torino. =====  
L'Associazione può inoltre istituire e sopprimere, con delibera del  
Consiglio Direttivo, diverse sedi operative ed uffici distaccati, purchè  
esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte. =====  
La durata dell'Associazione è stabilita sino a tutto il 31 (trentuno) dicembre  
2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento. =====

===== **II. SCOPI - AMBITI DI OPERATIVITA' E ATTIVITA'** =====

===== **ART. 3 - Scopi e ambiti di operatività** =====

In coerenza con la natura e le finalità dei suoi associati, l'Associazione  
persegue lo scopo di svolgere, promuovere o favorire attività di formazione  
ed in particolare, a tal fine, promuove ed attua nell'ambito degli  
ordinamenti statali, regionali e comunitari ogni iniziativa considerata idonea  
ed in particolare: =====

- a) favorisce l'orientamento professionale; =====
- b) svolge indagini e ricerche, raccoglie ed elabora dati per individuare i  
fabbisogni di personale qualificato, si da adeguare ad essi i piani di  
intervento e le proprie strutture: elabora e tiene aggiornati i profili  
professionali, studia ed imposta i relativi programmi didattici, nonché le  
metodologie da applicare: provvede alla raccolta di ogni utile  
documentazione attinente gli strumenti didattici più aggiornati e ne  
propaganda la diffusione con i mezzi divulgativi ritenuti adatti allo scopo; =
- c) istituisce centri permanenti di formazione professionale, anche in  
regime convittuale; =====
- d) istituisce e gestisce, sia presso i predetti centri, sia presso centri  
aziendali, oppure presso ogni altra sede idonea: =====  
corsi, anche in regime convittuale, diretti alla qualificazione e  
rieducazione, alla specializzazione, perfezionamento e promozione dei  
lavoratori, nonché percorsi per lavoratori disoccupati; =====  
- corsi di istruzione complementare a norma della legge sulla disciplina  
dell'apprendistato e successive leggi e modificazioni; =====  
- corsi diversi da quelli precedenti che siano comunque diretti al  
conseguimento delle finalità previste dal presente statuto; =====  
- corsi per emigrati ed immigrati; =====  
- corsi UE e finanziati dal Fondo Sociale Europeo, corsi finanziati dalle  
Regioni, dalle Province e dai Comuni; =====
- e) promuove e realizza centri di servizi culturali, centri residenziali per  
l'educazione degli adulti, corsi di scuola e cultura popolare ed ogni altra  
iniziativa rivolta alla promozione morale, culturale, civica e tecnica dei  
lavoratori; =====
- f) promuove e favorisce la istituzione ed il funzionamento dei laboratori –  
scuola e centri per l'orientamento; =====



- g) istituisce e gestisce, presso sedi idonee, corsi per la preparazione, per il perfezionamento e per l'aggiornamento tecnico - didattico degli insegnanti e degli istruttori; =====
- h) promuove conferenze, dibattiti, convegni, inchieste, ricerche ed ogni altra simile iniziativa, sui problemi della formazione professionale partecipando attivamente a mostre e congressi; =====
- i) stimola ed attua ogni opportuna intesa con altri Enti, Istituzioni od Organismi, comunque interessati alla formazione professionale, per il coordinamento ed il miglioramento delle rispettive attività: svolge attività di consulenza in materia di formazione professionale a favore dei soggetti che ne facciano domanda; =====
- j) contribuisce al perfezionamento delle doti professionali dei lavoratori mediante particolari iniziative tecnico - culturali, cicli di conferenze, seminari, biblioteche popolari, visite aziendali; =====
- k) promuove iniziative e ricerche più opportune con enti, organizzazioni o istituzioni, nazionali ed internazionali, per uno scambio di conoscenze ed esperienze sul piano della formazione professionale dei lavoratori; =====
- l) esercita ogni altra funzione ritenuta idonea, nel campo della formazione professionale, prevista da leggi e regolamenti ovvero demandatagli da pubbliche amministrazioni o che sia concordata con istituti ed organizzazioni professionali; =====
- m) promuove, comunque, ogni altra iniziativa rivolta al conseguimento delle proprie finalità statutarie; =====
- n) partecipa, anche attraverso specifiche iniziative, all'attività di formazione transnazionale promossa dalla Unione Europea; =====
- o) partecipa attraverso specifiche intese ad attività ed iniziative promosse o gestite unitariamente tra Enti e/o Consorzi di formazione professionale; promuove, attraverso gli Enti bilaterali, specifici accordi con settori imprenditoriali e merceologici, attività di aggiornamento, ristrutturazione e conversione riguardanti anche singole imprese; =====
- p) produce od utilizza prodotti innovativi finalizzati alla formazione a distanza e multimediale; =====
- q) coordina ed indirizza le attività delle sedi territoriali regionali o provinciali. =====

L'Associazione svolge ogni sua attività senza fini di lucro, operando esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte, alla quale chiederà il riconoscimento quale Agenzia formativa a' sensi dell'art. 11 della Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63. =====

L'associazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. =====

Gli utili o gli avanzi di gestione a chiusura del bilancio sono reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse ed accessorie. =====

#### ===== **ART. 4 - Attività istituzionali** =====

L'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi, promuove e realizza, anche in relazione a programmi pubblici, a livello esemplificativo ma non tassativo: =====

- l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni d'insegnamento, dirette alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, anche professionale, degli associati e dei terzi; =====

- ogni altra forma di promozione, aggiornamento, riqualificazione, educazione, orientamento, anche professionale, degli associati e dei terzi, la promozione civica, morale, culturale e professionale; =====
- organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per docenti, formatori, educatori ed animatori; =====
- lo studio e la ricerca inerenti i settori di intervento dell'Associazione; ===
- la collaborazione e la cooperazione con Enti privati e pubblici nazionali, esteri internazionali, anche attraverso convenzioni e accordi di partenariato, quali, esemplificativamente, l'associazione temporanea di imprese, l'associazione temporanea di scopo, la joint venture, il consorzio anche in forma societaria; =====
- i servizi, anche consulenziali, inerenti i settori di intervento dell'Associazione; =====
- altri interventi idonei al perseguimento dei propri fini. =====

===== **ART. 5 – Attività connesse ed accessorie** =====

Le attività accessorie ed integrative di quelle istituzionali che l'Associazione può svolgere sono ricomprese tra quelle qui di seguito indicate: =====


- promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stage, convegni, congressi, esposizioni e mostre; =====
- effettuare inchieste e sondaggi di opinione; =====
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi, sia in forma tradizionale che elettronica; =====
- curare la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate; =====
- intrattenere rapporti e scambi con altre associazioni sia italiane sia straniere che perseguono scopi simili; =====
- svolgere qualunque attività volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi connessi alla solidarietà sociale nei confronti di soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; =====
- vendere pubblicazioni e oggettistica per le finalità dell'Associazione; ===
- svolgere qualunque altra attività purché direttamente connessa al raggiungimento delle finalità statutarie o comunque ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare. =====

===== **ART. 6 – Modalità di svolgimento delle attività** =====

L'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, può avvalersi, in conformità alle leggi vigenti, di lavoratori dipendenti e/o autonomi, di collaboratori coordinati e continuativi, del lavoro volontario degli associati, dell'inserimento di stagisti, tesisti, tirocinanti, di obiettori di coscienza in servizio civile, borsisti, nonché di professionisti e consulenti nella veste di persone fisiche o giuridiche. =====

L'incarico e la determinazione del compenso avviene a cura del Consiglio Direttivo. =====

Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Associazione può costituire e partecipare ad altre istituzioni enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie, può attuare convenzioni con gli Enti Locali, con la Regione, con lo Stato, con la Unione Europea, nonché con Enti Pubblici e Privati, può compiere qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, può accedere a fonti di finanziamento locali, regionali,



nazionali e comunitarie. =====

===== **III. PATRIMONIO - BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO** =====

===== **ART. 7 - Patrimonio** =====

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: =====

- a) - dai beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo all'Associazione; =
- b) - dai contributi, quote associative annuali e/o straordinarie comprese, periodici occasionali e straordinari degli associati; =====
- c) - dai contributi, dalle erogazioni, dai lasciti diversi e dalle donazioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; =====
- d) - da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale. =====

Le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico a sostegno economico del sodalizio. Dette quote, come anche ogni altro contributo degli associati, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili. =====

===== **ART. 8 - Esercizio finanziario, bilancio** =====

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio. =====

Il bilancio preventivo è predisposto facoltativamente dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno ed è approvato dalla Assemblea degli associati. =====

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano consentiti per legge. =====

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. =====

===== **IV. ASSOCIATI** =====

===== **ART. 9 - Associati** =====

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. =====

Acquistano la qualità di associati, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che, condividendo gli scopi perseguiti dall'Associazione, siano presentati da un associato in regola con i versamenti delle quote associative e la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo. =====

Gli associati hanno diritto di partecipare, di rappresentare e essere rappresentati nelle assemblee, hanno diritto di voto nelle stesse ed hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione. =====

Gli associati non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione. =====

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. =====

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. =====

Le quote associative annuali e gli ulteriori obblighi cui sono tenuti gli associati sono determinati dal Consiglio Direttivo nella sua prima

convocazione e, successivamente, ogni anno dall'Assemblea. =====  
La qualità di associato è intrasmissibile. =====  
Tutti gli associati, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'Associazione. =====

===== **ART. 10 – Perdita della qualità di associato** =====

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione per recesso, esclusione o decadenza. =====

L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno di esercizio, restando comunque fermo l'obbligo di provvedere al versamento della relativa quota o contribuzione annuale. ==

L'esclusione, nei casi infra previsti e in quelli disposti dalla legge, è pronunciata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ricorrendo i seguenti casi: =====

- svolgimento di attività contrarie agli interessi e alle finalità dell'Associazione; =====
- grave danno materiale o morale accusato dall'Associazione; =====
- mancata osservanza delle norme del presente Statuto, delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi dell'Associazione, degli eventuali regolamenti emanati. =====

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione con lettera raccomandata del provvedimento di esclusione. Entro tale termine l'associato escluso ha la facoltà di presentare ricorso scritto da inoltrarsi al consiglio direttivo, il quale provvederà a rimettere la controversia all'assemblea; l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea. =====

Il mancato versamento del contributo entro il 31 dicembre di ogni anno comporta la decadenza della qualità di associato. =====

Gli associati non hanno in nessun caso diritto alla restituzione, nemmeno parziale, della quota associativa. =====

===== **V. SOSTENITORI** =====

===== **Art. 11 – Sostenitori** =====

Chi effettua conferimenti all'Associazione, anche sotto forma di contributo annuale, senza essere associato, acquista la qualifica di Sostenitore. ===

Il Sostenitore presenzia alle assemblee dei soci ed esprime, quando richiesto, parere consultivo. =====

===== **VI. AMMINISTRAZIONE** =====

===== **ART. 12 – Organi associativi** =====


Gli organi dell'Associazione sono: =====

- l'Assemblea degli associati; =====
- il Consiglio Direttivo; =====
- il Presidente; =====
- il Vice Presidente; =====
- il Revisore dei conti (eventuale). =====

===== **ART. 13 – Assemblea degli associati** =====

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo sia presso la sede legale sia altrove, purché in Piemonte, dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta si renda opportuno ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati. ===

In caso di riscontrate gravi irregolarità, l'Assemblea può essere convocata



per le delibere del caso dal Revisore dei conti, se nominato. =====  
L'assemblea è convocata mediante avviso da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica o telefax almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza a tutti gli associati iscritti nell'apposito libro e al domicilio ivi indicato. L'avviso, in aggiunta, se ritenuto opportuno, potrà anche essere affisso nella bacheca presso la sede associativa. =====  
Nella convocazione sono indicati gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui si tiene tanto la prima, quanto l'eventuale seconda adunanza. =====

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o legittimo impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in caso di assenza o legittimo impedimento pure di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo. =====

Il Presidente dell'Assemblea, assistito da un segretario da lui nominato o, quando necessario, da un notaio: =====

- constata che i partecipanti in assemblea ne abbiano titolo e verifica la regolarità delle deleghe; =====
- constata la sussistenza dei quorum richiesti per la costituzione dell'adunanza e per la validità delle deliberazioni; =====
- redige e sottoscrive il verbale dell'adunanza che, a sua cura, viene raccolto nell'apposito libro. =====

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. =====

#### ===== **ART. 14 – Competenza dell'Assemblea** =====

Spetta all'assemblea ordinaria: =====

- approvare i bilanci consuntivi e preventivi e gli eventuali regolamenti predisposti dal consiglio direttivo; =====
- approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione, predisposto ogni biennio dal Consiglio Direttivo; =====
- deliberare in merito all'esclusione di un associato, su richiesta del Consiglio Direttivo; =====
- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione; =====
- determinare i contributi dovuti dagli associati, e in particolare, ogni anno le quote annuali di adesione all'Associazione; =====
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dagli altri organi dell'Associazione. =====

Spetta all'assemblea straordinaria: =====

- modificare il presente Statuto; =====
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione ed accertare l'estinzione della medesima nei casi previsti dall'articolo 27 c.c. e, conseguentemente, disporre la liquidazione, con la nomina dell'organo di liquidazione. =====

#### == **ART. 15 – Interventi all'Assemblea, modalità di voto, quorum** =

Hanno diritto d'intervento in Assemblea tutti gli associati che siano regolarmente iscritti nell'apposito libro e che siano in regola con il versamento delle quote o contribuzioni. =====

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, a mezzo di delega scritta, solo da un altro associato. =====

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei



voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. =====

Per modificare il presente statuto, l'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. =====

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. =====

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti all'adunanza. =====

A tutti gli associati spetta un voto. =====

#### ART. 16 - Consiglio Direttivo =====

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile da tre a cinque membri. =====

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. =====

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. =====

Quando venga meno, per qualsiasi ragione, un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; quando non sia possibile l'Assemblea provvede ad una nuova nomina. =====

#### ART. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo =====

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente. =====

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai singoli componenti il Consiglio e all'eventuale Revisore, di norma, almeno tre giorni prima della riunione. =====

In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore. =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da uno o più dei suoi componenti. =====

Le sedute si tengono di regola presso la sede dell'Associazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Piemonte. =====


Il Consiglio è validamente costituito se vi intervengono la maggioranza dei componenti e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. =====

In caso di parità prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, il voto del Vice Presidente. =====

Le deliberazioni sono riportate su verbale sottoscritto dai membri partecipanti e poi raccolto in apposito libro. =====

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti, consulenti e associati che abbiano particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno. =====

Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto. =====



===== **ART. 18 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo** =====

L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo. ==

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo: =====

- convocare l'Assemblea degli associati, anche quando ricorrano i casi previsti dall'articolo 27 del codice civile; =====
- dare esecuzione alle decisioni adottate dall'Assemblea; =====
- redigere, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo nonché, entro il 31 ottobre, quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =====
- predisporre, ogni biennio, il programma di attività dell'Associazione; =====
- predisporre eventuali regolamenti interni; =====
- deliberare in merito alla domanda di ammissione di nuovi associati; =====
- proporre all'Assemblea l'esclusione degli associati; =====
- accertare e dichiarare la decadenza degli associati, dandone comunicazione all'Assemblea; =====
- nominare gli eventuali responsabili dei diversi settori di attività, definendo i relativi poteri, mansioni, eventuale compenso, durata del rapporto; =====
- individuare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i contributi dovuti dagli associati, e in particolare, ogni anno le quote annuali di adesione all'Associazione; =====
- assumere personale, determinandone compiti e relativo trattamento economico; =====
- determinare i compensi ed i rimborsi da attribuire ai soggetti che prestano attività, di natura non subordinata, per l'Associazione; =====
- deliberare gli acquisti da effettuare su proposta di organi dell'Associazione che ne motivino la richiesta; =====
- ratificare gli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza; =====
- delegare specifici poteri e competenze al Presidente. =====

Compete al Consiglio Direttivo ogni decisione e attribuzione sulle materie che non siano riservate alla competenza di altri organi. =====

===== **Art. 19 - Presidente** =====

Il Presidente: =====

- ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; =====
- convoca, presiede e dirige l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; =====
- esercita i poteri e le competenze delegategli dal Consiglio Direttivo; =====
- sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- tiene aggiornata la contabilità, i libri e registri contabili, ogni altro libro dell'Associazione; per tali incombenze può avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione; =====
- nei casi di urgenza può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole a ratifica nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla deliberazione stessa. =====

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. =====

===== **Art. 20 - Revisore Unico** =====

La nomina del Revisore unico dei conti, se ritenuta opportuna, spetta all'Assemblea, che opera la scelta fra gli iscritti nel registro dei revisori

legali. =====  
Se nominato, il Revisore Unico dura in carica per tre anni. =====  
In quanto compatibili, al Revisore Unico si applicano le disposizioni che la legge detta in materia di revisione legale dei conti. =====  
Il Revisore Unico ha facoltà di effettuare ispezioni presso l'Associazione e, riscontrate gravi irregolarità contabili, convoca l'Assemblea degli associati per le delibere del caso. =====

===== **Art. 21 - Libri associativi** =====

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, sono libri obbligatori: =====  
- il "libro degli associati"; =====  
- il "libro dei verbali delle Assemblee degli associati"; =====  
- il "libro dei verbali del Consiglio Direttivo". =====  
Tutti i libri sono liberamente consultati dagli associati. =====

===== **VII. CONTROVERSIE, ESTINZIONE** =====

===== **Art. 22 - Controversie** =====

La decisione su qualsiasi controversia insorta tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, ad eccezione delle controversie che per legge non sono compromissibili con arbitri, è deferita al giudizio di tre arbitri, che decidono secondo diritto, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo, con funzione di presidente del collegio arbitrale, di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. =====

===== **Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione** =====

L'Associazione si scioglie: =====  
- per decisione dell'assemblea straordinaria; =====  
ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 27 del c.c. e, in tal caso, il Consiglio Direttivo provvede alla pronta convocazione dell'Assemblea straordinaria. =  
L'Assemblea, dichiarata l'estinzione dell'Associazione, delibera le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori. =====  
Il patrimonio residuante al termine della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta per legge. =====

===== **VIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE** =====

===== **Art. 24 - Disposizioni finali** =====

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applica la normativa vigente in materia. =====


In originale firmato: =====


ALESSANDRO FRANCESCO MAGGIORA =====


GIANDOMENICO BONITO - Notaio. =====

Copia autentica dell'originale firmato a' sensi di legge, rilasciata ad uso fiscale. =====

Torino, 26 marzo 2013. =====







**STATUTO**  
**I. DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 – Denominazione**

E' costituita, quale emanazione della "ASSOCIAZIONE SOSTENIBILITA' E INNOVAZIONE ONLUS", l'Associazione denominata "**A.S.E.I. FORMAZIONE PIEMONTE**", siglabile in "A.S.E.I.", di seguito definita la "Associazione".

**ART. 2 – Sede e durata**

La sede legale è nel Comune di Torino.

L'Associazione può inoltre istituire e sopprimere, con delibera del Consiglio Direttivo, diverse sedi operative ed uffici distaccati, purchè esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte.

La durata dell'Associazione è stabilita sino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento.

**II. SCOPI - AMBITI DI OPERATIVITA' E ATTIVITA'**

**ART. 3 - Scopi e ambiti di operatività**

In coerenza con la natura e le finalità dei suoi associati, l'Associazione persegue lo scopo di svolgere, promuovere o favorire attività di formazione ed in particolare, a tal fine, promuove ed attua nell'ambito degli ordinamenti statali, regionali e comunitari ogni iniziativa considerata idonea ed in particolare:

- a) favorisce l'orientamento professionale;
- b) svolge indagini e ricerche, raccoglie ed elabora dati per individuare i fabbisogni di personale qualificato, si da adeguare ad essi i piani di intervento e le proprie strutture: elabora e tiene aggiornati i profili professionali, studia ed imposta i relativi programmi didattici, nonché le metodologie da applicare: provvede alla raccolta di ogni utile documentazione attinente gli strumenti didattici più aggiornati e ne propaga la diffusione con i mezzi divulgativi ritenuti adatti allo scopo;
- c) istituisce centri permanenti di formazione professionale, anche in regime convittuale;
- d) istituisce e gestisce, sia presso i predetti centri, sia presso centri aziendali, oppure presso ogni altra sede idonea:
  - corsi, anche in regime convittuale, diretti alla qualificazione e rieducazione, alla specializzazione, perfezionamento e promozione dei lavoratori, nonché percorsi per lavoratori disoccupati;
  - corsi di istruzione complementare a norma della legge sulla disciplina dell'apprendistato e successive leggi e modificazioni;
  - corsi diversi da quelli precedenti che siano comunque diretti al conseguimento delle finalità previste dal presente statuto;
  - corsi per emigrati ed immigrati;
  - corsi UE e finanziati dal Fondo Sociale Europeo, corsi finanziati dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;
- e) promuove e realizza centri di servizi culturali, centri residenziali per l'educazione degli adulti, corsi di scuola e cultura popolare ed ogni altra iniziativa rivolta alla promozione morale, culturale, civica e tecnica dei lavoratori;
- f) promuove e favorisce la istituzione ed il funzionamento dei laboratori – scuola e centri per l'orientamento;
- g) istituisce e gestisce, presso sedi idonee, corsi per la preparazione, per il perfezionamento e per l'aggiornamento tecnico - didattico degli insegnanti e degli istruttori;
- h) promuove conferenze, dibattiti, convegni, inchieste, ricerche ed ogni altra simile iniziativa, sui problemi della formazione professionale partecipando attivamente a mostre e congressi;

- i) stimola ed attua ogni opportuna intesa con altri Enti, Istituzioni od Organismi, comunque interessati alla formazione professionale, per il coordinamento ed il miglioramento delle rispettive attività: svolge attività di consulenza in materia di formazione professionale a favore dei soggetti che ne facciano domanda;
- j) contribuisce al perfezionamento delle doti professionali dei lavoratori mediante particolari iniziative tecnico – culturali, cicli di conferenze, seminari, biblioteche popolari, visite aziendali;
- k) promuove iniziative e ricerche più opportune con enti, organizzazioni o istituzioni, nazionali ed internazionali, per uno scambio di conoscenze ed esperienze sul piano della formazione professionale dei lavoratori;
- l) esercita ogni altra funzione ritenuta idonea, nel campo della formazione professionale, prevista da leggi e regolamenti ovvero demandatagli da pubbliche amministrazioni o che sia concordata con istituti ed organizzazioni professionali;
- m) promuove, comunque, ogni altra iniziativa rivolta al conseguimento delle proprie finalità statutarie;
- n) partecipa, anche attraverso specifiche iniziative, all'attività di formazione transnazionale promossa dalla Unione Europea;
- o) partecipa attraverso specifiche intese ad attività ed iniziative promosse o gestite unitariamente tra Enti e/o Consorzi di formazione professionale; promuove, attraverso gli Enti bilaterali, specifici accordi con settori imprenditoriali e merceologici, attività di aggiornamento, ristrutturazione e conversione riguardanti anche singole imprese;
- p) produce od utilizza prodotti innovativi finalizzati alla formazione a distanza e multimediale;
- q) coordina ed indirizza le attività delle sedi territoriali regionali o provinciali.

L'Associazione svolge ogni sua attività senza fini di lucro, operando esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte, alla quale chiederà il riconoscimento quale Agenzia formativa a' sensi dell'art. 11 della Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63.

L'associazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Gli utili o gli avanzi di gestione a chiusura del bilancio sono reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse ed accessorie.

#### **ART. 4 – Attività istituzionali**

L'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi, promuove e realizza, anche in relazione a programmi pubblici, a livello esemplificativo ma non tassativo:

- l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni d'insegnamento, dirette alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, anche professionale, degli associati e dei terzi;
- ogni altra forma di promozione, aggiornamento, riqualificazione, educazione, orientamento, anche professionale, degli associati e dei terzi, la promozione civica, morale, culturale e professionale;
- organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per docenti, formatori, educatori ed animatori;
- lo studio e la ricerca inerenti i settori di intervento dell'Associazione;
- la collaborazione e la cooperazione con Enti privati e pubblici nazionali, esteri internazionali, anche attraverso convenzioni e accordi di partenariato, quali, esemplificativamente, l'associazione temporanea di imprese, l'associazione temporanea di scopo, la joint venture, il consorzio anche in forma societaria;
- i servizi, anche consulenziali, inerenti i settori di intervento dell'Associazione;
- altri interventi idonei al perseguimento dei propri fini.

#### **ART. 5 – Attività connesse ed accessorie**

Le attività accessorie ed integrative di quelle istituzionali che l'Associazione può svolgere sono ricomprese tra quelle qui di seguito indicate:

- promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stage, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
- effettuare inchieste e sondaggi di opinione;
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi, sia in forma tradizionale che elettronica;
- curare la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate;
- intrattenere rapporti e scambi con altre associazioni sia italiane sia straniere che perseguono scopi simili;
- svolgere qualunque attività volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi connessi alla solidarietà sociale nei confronti di soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- vendere pubblicazioni e oggettistica per le finalità dell'Associazione;
- svolgere qualunque altra attività purché direttamente connessa al raggiungimento delle finalità statutarie o comunque ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare.

#### **ART. 6 – Modalità di svolgimento delle attività**

L'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, può avvalersi, in conformità alle leggi vigenti, di lavoratori dipendenti e/o autonomi, di collaboratori coordinati e continuativi, del lavoro volontario degli associati, dell'inserimento di stagisti, tesisti, tirocinanti, di obiettori di coscienza in servizio civile, borsisti, nonché di professionisti e consulenti nella veste di persone fisiche o giuridiche.

L'incarico e la determinazione del compenso avviene a cura del Consiglio Direttivo.

Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Associazione può costituire e partecipare ad altre istituzioni enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie, può attuare convenzioni con gli Enti Locali, con la Regione, con lo Stato, con la Unione Europea, nonché con Enti Pubblici e Privati, può compiere qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, può accedere a fonti di finanziamento locali, regionali, nazionali e comunitarie.

### **III. PATRIMONIO - BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO**

#### **ART. 7 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) - dai beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo all'Associazione;
- b) - dai contributi, quote associative annuali e/o straordinarie comprese, periodici occasionali e straordinari degli associati;
- c) - dai contributi, dalle erogazioni, dai lasciti diversi e dalle donazioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) - da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico a sostegno economico del sodalizio. Dette quote, come anche ogni altro contributo degli associati, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

#### **ART. 8 – Esercizio finanziario, bilancio**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio preventivo è predisposto facoltativamente dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno ed è approvato dalla Assemblea degli associati.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano consentiti per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **IV. ASSOCIATI**

##### **ART. 9 – Associati**

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Acquistano la qualità di associati, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che, condividendo gli scopi perseguiti dall'Associazione, siano presentati da un associato in regola con i versamenti delle quote associative e la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di partecipare, di rappresentare e essere rappresentati nelle assemblee, hanno diritto di voto nelle stesse ed hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione.

Gli associati non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Le quote associative annuali e gli ulteriori obblighi cui sono tenuti gli associati sono determinati dal Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione e, successivamente, ogni anno dall'Assemblea.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Tutti gli associati, periodicamente, sono informati riguardo le attività dell'Associazione.

##### **ART. 10 – Perdita della qualità di associato**

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione per recesso, esclusione o decadenza.

L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno di esercizio, restando comunque fermo l'obbligo di provvedere al versamento della relativa quota o contribuzione annuale.

L'esclusione, nei casi infra previsti e in quelli disposti dalla legge, è pronunciata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ricorrendo i seguenti casi:

- svolgimento di attività contrarie agli interessi e alle finalità dell'Associazione;
- grave danno materiale o morale accusato dall'Associazione;
- mancata osservanza delle norme del presente Statuto, delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi dell'Associazione, degli eventuali regolamenti emanati.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione con lettera raccomandata del provvedimento di esclusione. Entro tale termine l'associato escluso ha la facoltà di presentare ricorso scritto da inoltrarsi al consiglio direttivo, il quale provvederà a rimettere la controversia all'assemblea; l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Il mancato versamento del contributo entro il 31 dicembre di ogni anno comporta la decadenza della qualità di associato.

Gli associati non hanno in nessun caso diritto alla restituzione, nemmeno parziale, della quota associativa.

#### **V. SOSTENITORI**

##### **Art. 11 – Sostenitori**

Chi effettua conferimenti all'Associazione, anche sotto forma di contributo annuale, senza essere associato, acquista la qualifica di Sostenitore.

Il Sostenitore presenza alle assemblee dei soci ed esprime, quando richiesto, parere consultivo.



## **VI. AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 12 – Organi associativi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Revisore dei conti (eventuale).

### **ART. 13 – Assemblea degli associati**

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo sia presso la sede legale sia altrove, purché in Piemonte, dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta si renda opportuno ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati.

In caso di riscontrate gravi irregolarità, l'Assemblea può essere convocata per le delibere del caso dal Revisore dei conti, se nominato.

L'assemblea è convocata mediante avviso da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica o telefax almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza a tutti gli associati iscritti nell'apposito libro e al domicilio ivi indicato. L'avviso, in aggiunta, se ritenuto opportuno, potrà anche essere affisso nella bacheca presso la sede associativa.

Nella convocazione sono indicati gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui si tiene tanto la prima, quanto l'eventuale seconda adunanza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o legittimo impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in caso di assenza o legittimo impedimento pure di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea, assistito da un segretario da lui nominato o, quando necessario, da un notaio:

- constata che i partecipanti in assemblea ne abbiano titolo e verifica la regolarità delle deleghe;
- constata la sussistenza dei quorum richiesti per la costituzione dell'adunanza e per la validità delle deliberazioni;
- redige e sottoscrive il verbale dell'adunanza che, a sua cura, viene raccolto nell'apposito libro.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

### **ART. 14 – Competenza dell'Assemblea**

Spetta all'assemblea ordinaria:

- approvare i bilanci consuntivi e preventivi e gli eventuali regolamenti predisposti dal consiglio direttivo;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione, predisposto ogni biennio dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito all'esclusione di un associato, su richiesta del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- determinare i contributi dovuti dagli associati, e in particolare, ogni anno le quote annuali di adesione all'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dagli altri organi dell'Associazione.

Spetta all'assemblea straordinaria:

- modificare il presente Statuto;

- deliberare lo scioglimento dell'Associazione ed accertare l'estinzione della medesima nei casi previsti dall'articolo 27 c.c. e, conseguentemente, disporre la liquidazione, con la nomina dell'organo di liquidazione.

#### **ART. 15 – Intervenienti all'Assemblea, modalità di voto, quorum**

Hanno diritto d'intervento in Assemblea tutti gli associati che siano regolarmente iscritti nell'apposito libro e che siano in regola con il versamento delle quote o contribuzioni.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, a mezzo di delega scritta, solo da un altro associato.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare il presente statuto, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti all'adunanza.

A tutti gli associati spetta un voto.

#### **ART. 16 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile da tre a cinque membri.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Quando venga meno, per qualsiasi ragione, un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; quando non sia possibile l'Assemblea provvede ad una nuova nomina.

#### **ART. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai singoli componenti il Consiglio e all'eventuale Revisore, di norma, almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da uno o più dei suoi componenti.

Le sedute si tengono di regola presso la sede dell'Associazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Piemonte.

Il Consiglio è validamente costituito se vi intervengono la maggioranza dei componenti e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, il voto del Vice Presidente.

Le deliberazioni sono riportate su verbale sottoscritto dai membri partecipanti e poi raccolto in apposito libro.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti, consulenti e associati che abbiano particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto.

#### **ART. 18 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- convocare l'Assemblea degli associati, anche quando ricorrano i casi previsti dall'articolo 27 del codice civile;
- dare esecuzione alle decisioni adottate dall'Assemblea;
- redigere, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo nonché, entro il 31 ottobre, quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre, ogni biennio, il programma di attività dell'Associazione;
- predisporre eventuali regolamenti interni;
- deliberare in merito alla domanda di ammissione di nuovi associati;
- proporre all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- accertare e dichiarare la decadenza degli associati, dandone comunicazione all'Assemblea;
- nominare gli eventuali responsabili dei diversi settori di attività, definendo i relativi poteri, mansioni, eventuale compenso, durata del rapporto;
- individuare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i contributi dovuti dagli associati, e in particolare, ogni anno le quote annuali di adesione all'Associazione;
- assumere personale, determinandone compiti e relativo trattamento economico;
- determinare i compensi ed i rimborsi da attribuire ai soggetti che prestano attività, di natura non subordinata, per l'Associazione;
- deliberare gli acquisti da effettuare su proposta di organi dell'Associazione che ne motivino la richiesta;
- ratificare gli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza;
- delegare specifici poteri e competenze al Presidente.

Compete al Consiglio Direttivo ogni decisione e attribuzione sulle materie che non siano riservate alla competenza di altri organi.

#### **Art. 19 - Presidente**

Il Presidente:

- ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca, presiede e dirige l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- esercita i poteri e le competenze delegategli dal Consiglio Direttivo;
- sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- tiene aggiornata la contabilità, i libri e registri contabili, ogni altro libro dell'Associazione; per tali incombenze può avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione;
- nei casi di urgenza può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole a ratifica nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla deliberazione stessa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

#### **Art. 20 - Revisore Unico**

La nomina del Revisore unico dei conti, se ritenuta opportuna, spetta all'Assemblea, che opera la scelta fra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Se nominato, il Revisore Unico dura in carica per tre anni.

In quanto compatibili, al Revisore Unico si applicano le disposizioni che la legge detta in materia di revisione legale dei conti.

Il Revisore Unico ha facoltà di effettuare ispezioni presso l'Associazione e, riscontrate gravi irregolarità contabili, convoca l'Assemblea degli associati per le delibere del caso.

#### **Art. 21 - Libri associativi**

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, sono libri obbligatori:

- il "libro degli associati",
- il "libro dei verbali delle Assemblee degli associati",
- il "libro dei verbali del Consiglio Direttivo".,

Tutti i libri sono liberamente consultati dagli associati.

### **VII. CONTROVERSIE, ESTINZIONE**

#### **Art. 22 - Controversie**

La decisione su qualsiasi controversia insorta tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, ad eccezione delle controversie che per legge non sono compromissibili con arbitri, è deferita al giudizio di tre arbitri, che decidono secondo diritto, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo, con funzione di presidente del collegio arbitrale, di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

#### **Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione si scioglie:

- per decisione dell'assemblea straordinaria;
- ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 27 del c.c. e, in tal caso, il Consiglio Direttivo provvede alla pronta convocazione dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea, dichiarata l'estinzione dell'Associazione, delibera le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuante al termine della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta per legge.

### **VIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 24 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applica la normativa vigente in materia.